

Gennaio 2020

L'IMPOSIZIONE ORDINARIA DELLE PERSONE FISICHE IN SVIZZERA, CANTON TICINO

1. Introduzione
2. Imposta sul reddito
3. Utili in capitale da sostanza mobiliare privata (capital gain)
4. Imposta sugli utili immobiliari
5. Imposta alla fonte
6. Imposta sulla sostanza (patrimoniale)
7. Imposta di donazione e successione
8. Imposizione del trust

1. Introduzione

E' risaputo come la Svizzera, rispetto ad altri paesi, goda di una imposizione delle persone fisiche vantaggiosa in ragione delle ridotte aliquote progressive che vengono applicate ai singoli scaglioni di reddito. Facendo un confronto con i paesi membri dell'Unione Europea, la Svizzera, si posiziona nei primi posti con un'aliquota massima sul reddito delle persone fisiche (redditi superiori al mezzo milione di Euro) non superiore al 41%. Godendo di ampia autonomia fiscale, i Cantoni determinano da sé le proprie aliquote applicabili al reddito. Il Canton Ticino, in rapporto con gli altri cantoni, si colloca in posizione mediana ma si ravvisa essere altamente competitivo rispetto alla maggior parte degli Stati esteri, confinanti e non.

La configurazione della Svizzera quale Stato federale, strutturato in Cantoni da una parte e in Confederazione dall'altra, si riflette anche nell'ambito della fiscalità. Sul piano concreto, quindi, le imposte vengono prelevate da:

- **Confederazione:** la quale preleva l'IFD (Imposta federale diretta) sul reddito;
- **Cantoni:** i quali prelevano l'IC (imposta cantonale) sul reddito e l'imposta sulla sostanza;
- **Comuni:** i quali prelevano l'imposta comunale sul reddito e l'imposta sulla sostanza, in base ad un moltiplicatore comunale che viene applicato sul totale dell'imposta cantonale.

Importante, per determinare dove un soggetto viene imposto, è stabilire il suo domicilio, ovvero il luogo dove una persona dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

Se, in taluni casi, sorgessero dubbi sulla determinazione del domicilio, vale la regola del centro degli interessi vitali e delle relazioni personali, per cui è determinante il luogo in cui il contribuente intrattiene le relazioni familiari, personali, sociali ed economiche predominanti.

Occorre mettere in evidenza che, differentemente rispetto ad altri Paesi, in Svizzera sussiste il principio dell'imposizione della famiglia dove le coppie sposate costituiscono una unità economica. Ciò significa che il reddito e la sostanza dei coniugi nonché dei partner registrati, che vivono legalmente e di fatto in comunione domestica, vengono cumulati qualunque sia il loro regime dei beni. Questo ha incidenze anche sull'aliquota la quale, a parità di reddito, risulta essere inferiore rispetto a quella applicabile alle persone sole.

Fatta questa premessa, le imposte dirette che vengono percepite da persone domiciliate in Svizzera, sono:

2. Imposta sul reddito

Si tratta dell'imposta maggiormente conosciuta che grava le persone fisiche e ha come obiettivo colpire il singolo contribuente in base a quella che viene definita la sua capacità economica o contributiva.

Per la determinazione del reddito vengono presi in considerazione l'insieme dei suoi proventi, indipendentemente dalla loro fonte (provenienza dalla Svizzera o dall'estero, reddito da attività lucrativa indipendente o dipendente, ecc.), dal momento che la Svizzera applica il "worldwide taxation principle". Accanto ai redditi imponibili vi sono anche redditi esenti come, a titolo esemplificativo, i redditi relativi ad immobili o a stabili organizzazioni situati all'estero che vengono ripresi esclusivamente per determinare l'aliquota, l'incremento patrimoniale derivante da assicurazioni private di capitali soggette a riscatto (assicurazioni sulla vita), l'incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale.

Per i dividendi sussiste una imposizione separata di favore. Essi vengono imposti sul 70% del dividendo lordo riferibile a partecipazioni qualificate (almeno pari al 10 % del capitale sociale) in una società di capitali svizzera o estera. Dal reddito lordo possono di regola essere dedotte le spese occorse al suo conseguimento.

Vengono concesse inoltre deduzioni generali (ad es. deduzione per contributi assicurativi, per premi e contributi AVS/AI/IPG/AD, per contributi alla previdenza professionale e individuale, per interessi su debiti passivi privati fino a concorrenza di una cifra determinata, deduzioni per attività lucrativa di entrambi i coniugi ecc.) e deduzioni sociali (deduzione per figli, per coniugi, per persone bisognose a carico) in ragione anche della situazione familiare. Il Ticino, ad esempio, è uno dei Cantoni con una deduzione per figlio tra le più generose.

Come precisato poco prima, il reddito viene imposto a livello di Confederazione, di Cantone e di Comune applicando delle aliquote progressive in misura del reddito imponibile. Questo può, di primo acchito, dare l'idea di essere un onere impositivo importante.

Per sfatare questa impressione si riportano gli esempi seguenti (meramente indicativi e non vincolanti per l'autorità fiscale) che riportano il carico fiscale del contribuente in base a differenti redditi netti imponibili:

Anno d'imposta: 2019

Stato: Single / Coniugato

Comune: Lugano (moltiplicatore: 78%)

Reddito netto CHF (effettuate le deduzioni)	100.000,00		200.000,00		500.000,00	
	Single	Coniugato	Single	Coniugato	Single	Coniugato
Imposta Cantonale CHF	9.102,50	6.894,20	22.346,80	20.030,60	66.074,00	64.301,00
Imposta Comunale CHF	7.099,95	5.377,50	17.430,50	15.623,85	51.537,10	50.154,80
Imposta Federale Diretta CHF	2.874,00	1.968,00	13.561,60	12.562,20	53.161,50	51.562,00
Totale Imposta CHF	19.076,45	14.239,70	53.338,90	48.216,65	170.772,60	166.017,80
Aliquota %	19,0765%	14,2397%	26,6695 %	24,1083%	34,1546%	33,2036%

3. Utili in capitale da sostanza mobiliare privata (capital gain)

In Svizzera, quelli che sono gli utili in capitale conseguiti con l'alienazione della sostanza mobiliare privata, quali ad esempio titoli, dipinti, ecc., sono completamente esentati dall'imposta federale diretta sul reddito e dalle imposte cantonali e comunali sul reddito. Ciò alla condizione che gli utili realizzati non provengano da una attività svolta a titolo professionale-imprenditoriale (Cfr. Circolare n.36/2012 AFC).

4. Imposta sugli utili immobiliari

Anche l'alienazione di sostanza immobiliare privata, ai fini dell'imposta federale diretta sul reddito è esente da imposizione. Viene percepita a livello cantonale un'imposta speciale, detta TUI (imposta sugli utili immobiliari), sull'utile realizzato con l'alienazione.

Le aliquote dipendono dalla durata del possesso e variano da un 31% per un possesso inferiore all'anno fino ad un 4% laddove l'immobile sia stato detenuto per oltre 30 anni.

5. Imposta alla fonte

I lavoratori stranieri che hanno domicilio o dimora fiscale in un cantone (permesso B o L), coloro che sono domiciliati all'estero (fuori dalla fascia di confine) e che svolgono un'attività lavorativa in Svizzera (permesso G) nonché i frontalieri, domiciliati nella fascia di confine e in possesso di un permesso G, sono assoggettati all'imposta alla fonte. Occorre precisare che a questi ultimi si applica l'accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri concluso il 3 ottobre 1974.

Oggetto dell'imposta sono lo stipendio e tutti gli indennizzi versati o accreditati al contribuente per la sua attività lavorativa quali, a titolo esemplificativo, le gratifiche, i premi di anzianità, ecc. L'imposta alla fonte va, quindi, a sostituire l'imposta cantonale e comunale e viene trattenuta mensilmente dal salario.

La base imponibile è determinata da tutti i proventi lordi, senza riconoscere alcuna deduzione. Di ciò se ne tiene conto, chiaramente, a livello di aliquote, le quali sono inferiori rispetto a quelle applicabili in regime di tassazione ordinaria.

La legge prevede anche che, al verificarsi di determinate condizioni, i contribuenti con domicilio o dimora fiscale in Svizzera beneficino del regime di tassazione ordinaria che può essere:

- *Complementare a quello alla fonte*: vi sono soggetti tutti gli altri redditi imponibili del contribuente che non provengono dal lavoro dipendente (ad esempio da attività indipendente, da vincite a lotterie o concorsi, da rendite, da immobili, ecc.) nonché la sostanza e i suoi redditi. In questo caso il contribuente deve presentare una dichiarazione d'imposta.
- *Sostitutivo a quello alla fonte*: vi sono soggetti i redditi lordi del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica, quando superano singolarmente, nel corso di un anno civile, l'importo di CHF 120'000.00. Anche in questo caso il contribuente è tenuto a presentare una dichiarazione d'imposta.

6. Imposta sulla sostanza (patrimoniale)

Rappresentando l'imposta sul reddito l'imposta principale in tutti i cantoni, quella sulla sostanza riveste una connotazione sussidiaria. Viene prelevata da cantoni e comuni (sempre applicando il moltiplicatore comunale) contestualmente all'imposta sul reddito ma, viceversa, non viene riscossa dalla Confederazione.

L'imposta è dovuta dalle persone illimitatamente imponibili (legame di natura personale dovuto al domicilio o alla dimora in un determinato luogo) sulla sostanza complessiva, che comprende tutti i beni e i diritti di cui sono proprietari o usufruttuari. Vi rientra, quindi, tutta la sostanza mobiliare, ovunque situata, e immobiliare, limitatamente ad immobili ubicati in Svizzera.

E' dovuta anche dalle persone limitatamente imponibili che, pur avendo il domicilio fuori Cantone o fuori Svizzera, hanno, con lo stesso, un legame di natura economica derivante dal possesso di sostanza immobiliare o aziendale. La sostanza è valutata al valore venale e la base imponibile verrà determinata al netto delle relative deduzioni (deduzioni dei debiti e sociali).

Di seguito all'introduzione delle nuove aliquote sulla sostanza a partire dal 01.01.2018, per gli anni fiscali 2018 e 2019 si applica **un'aliquota proporzionale cantonale (flat) del 3,0 ‰ per una sostanza superiore ai 3,48 milioni di franchi** (per patrimoni inferiori rimarrà la progressione dell'aliquota) e poi, dal 2020, **un'aliquota proporzionale cantonale (flat) del 2,5 ‰ per patrimoni superiori a 1,38 milioni di franchi**.

All'imposta cantonale sulla sostanza va aggiunta l'imposta comunale, applicando all'imposta cantonale il moltiplicatore comunale.

7. Imposta di donazione e successione

Come detto pocanzi, le donazioni e successioni non partecipano alla determinazione del reddito ma vengono colpite da un'imposta propria. Rilevante è che, comunque, nella maggior parte della Svizzera, tali liberalità e incrementi patrimoniali *mortis causa* sono fiscalmente irrilevanti (e quindi non sono imposti) se avvengono in linea retta (tra ascendenti, discendenti o coniugi). Per quanto riguarda l'imposta di donazione e successione in ambito internazionale, rimandiamo all'articolo "EU succession regulations" e "fiscalità successioni con Italia" fruibili nella presente sezione del sito.

Quanto finora esposto vale per coloro che optano la procedura di imposizione ordinaria. Accanto ad essa bisogna menzionare la procedura di imposizione secondo il dispendio fruibile dai cosiddetti globalisti, per la cui trattazione si rimanda all'articolo relativo, fruibile nella presente sezione del sito.

8. Imposizione del trust

In seguito ad un fervido iter legislativo si è assistito al riconoscimento da parte della Svizzera del Trust di cui la Divisione delle Contribuzioni del Canton Ticino ha recepito appieno i principi secondo i quali il *settlor* o i beneficiari (se soggetti fiscali residenti) debbano essere soggetti alle imposte in Svizzera per ciò che attiene il patrimonio e i redditi del Trust, in base al principio della trasparenza fiscale del Trust.

La prassi amministrativa ha ulteriormente contribuito all'insediamento in Svizzera, e in Canton Ticino in particolare, delle attività dei *trustees*, avendo riconosciuto come imponibili solo gli onorari da questi fatturati, mentre il patrimonio in trust ed i relativi redditi sono esenti in Canton Ticino in capo al *trustee*.

Vengono, infatti, presi in considerazione non la localizzazione degli *assets* che formano il patrimonio in trust, ma la residenza fiscale del *settlor* e/o dei beneficiari in dipendenza del fatto che si tratti di un trust revocabile o irrevocabile e discrezionale o “*fixed interest*”.

Il principio in base al quale un *settlor* fiscalmente residente in Svizzera continua ad essere imposto sulla sostanza e sui redditi degli *assets* che ha apportato in un trust irrevocabile e discrezionale o in un trust revocabile, non si applica se il *settlor* è invece residente estero nel momento in cui istituisce il trust irrevocabile anche se successivamente si trasferisce in Svizzera.

D'altro canto, l'istituzione da parte di un *settlor*, fiscalmente residente in Svizzera, di un trust irrevocabile e “*fixed interest*” con beneficiari individuati nei propri discendenti diretti residenti fiscali esteri al momento delle distribuzioni, può essere un'ipotesi di pianificazione successoria da prendere in considerazione.

I contenuti del presente documento non possono essere intesi come espressione di un parere, ma hanno carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento. Il lettore che desidera utilizzare le suddette informazioni è tenuto a consultare un professionista al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni legali e tributarie previste dalla normativa del proprio paese di residenza. **Steimle & Partners Consulting Sagl** declina qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno diretto, indiretto, incidentale e consequenziale a un'azione o omissione legata all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute nel presente documento. Rimendiamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento degli argomenti sopra trattati.